



SOCIETÀ ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE

**MASTER IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI UMANI**
14 Ottobre 2015 – 6 Aprile 2016

Corso di diritto e organizzazioni internazionali

**L'IMPIEGO DEI BAMBINI SOLDATO IN SIRIA ALLA
LUCE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE**

Relatore

Prof. Antonio Bultrini

Candidata

Federica Olimpieri

L'impiego dei bambini soldato in Siria alla luce del diritto internazionale

INDICE

Introduzione.....	2
1. Inquadramento Giuridico del Problema.....	4
2. L'arruolamento e l'uso dei bambini soldato in Siria da parte dei gruppi armati non statali.....	11
3. La responsabilità internazionale degli Stati relativa al reclutamento e uso di bambini soldato in un conflitto armato.....	15
4. La responsabilità penale individuale per il reclutamento e l'uso di bambini soldato nelle ostilità.....	18
5. La responsabilità penale dei bambini soldato.....	21
Conclusioni.....	24
Riferimenti.....	27

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni la Siria è stata l'epicentro di gravi instabilità che hanno condotto ad una guerra civile di una brutalità sconvolgente, un caos catastrofico dal punto di vista sia umano che umanitario. Fin da subito si è avuto un vero e proprio conflitto di risonanza internazionale, con pesanti interferenze da parte di Stati terzi sia in supporto del regime, sia in aiuto dei ribelli, fornendo armi indistintamente a tutte le fazioni anche le più radicali.

Questa violenta e sanguinosa guerra civile ha portato ad una prolungata emergenza umanitaria di dimensioni colossali che tra l'altro ha facilitato la nascita di attori radicali, tra i quali assume un ruolo preminente il cosiddetto Stato Islamico (ISIS). In particolare, il conflitto ha avuto e continua ad avere un impatto devastante e di lungo termine sulla situazione dei bambini siriani. E' in tale contesto che risuonano le parole del Rappresentante Speciale del Segretariato Generale per "Children and Armed Conflicts", la quale ha affermato che la Siria *"has become one of the most dangerous places to be a child."*¹ Infatti fin dall'iniziale rivoluzione popolare pacifica, trasformatasi poi in una vera e propria guerra civile, le maggiori vittime del conflitto sono stati proprio i bambini. Può essere affermato che proprio dei ragazzini sono all'origine delle proteste pacifiche del marzo del 2011 quando la gente scese in piazza come risposta alla tortura subita da alcuni minori accusati di aver scritto slogan anti-governativi su alcuni edifici pubblici.

La reazione del regime a queste prime proteste pacifiche e spontanee fu brutale e inaudita: arresti di massa dei manifestanti, torture in vasta scala fino alla morte. Cominciarono pertanto a formarsi i primi gruppi di ribelli armati, alcuni dei quali sempre più caratterizzati da ideologie radicali, soprattutto a seguito della liberazione da parte del regime di un'ingente quantità di detenuti accusati di estremismo islamico

¹ Leila Zerrougi, Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Dichiarazione del 12 marzo 2014.

con la finalità di inquinare e screditare l'insurrezione, cercando di riaccreditare, al contempo, il ruolo del regime agli occhi della comunità internazionale.

Con l'intensificarsi del conflitto tutti i gruppi ribelli armati hanno assunto una struttura più organizzata, ma allo stesso tempo è cresciuto il numero di violazioni del diritto internazionale da questi commesse, soprattutto per quanto riguarda il reclutamento e l'uso dei bambini soldato². Infatti nonostante l'altisonante divieto da parte del diritto internazionale umanitario, con l'evolversi del conflitto un numero sempre maggiore di bambini ha assunto il ruolo non solo di vittima, in senso proprio, e di testimone della guerra, ma ha preso parte direttamente al conflitto come combattente. L'uso dei bambini da parte dei gruppi armati ribelli non è un fenomeno confinato ad un solo gruppo caratterizzato da determinate ideologie o etnicità, ma, come documentato dal Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite del giugno 2015³, un elevato numero di bambini, minori di quindici anni, sono stati arruolati nelle fila di diversi gruppi armati sia ribelli che pro-governativi.

Molti dei bambini che hanno partecipato attivamente alle ostilità sono stati feriti o uccisi in battaglia. Emblematico è il caso diffuso da tutti gli organi di stampa, di un baby jihadista, soprannominato il "cucciolo di Baghdadi", fotografato in tuta mimetica e con un mitra, morto a soli 10 anni sotto i bombardamenti aerei della coalizione anti-Isis nel nord della Siria⁴.

La situazione è ancora più grave se si considera come una parte rilevante dei cosiddetti foreign fighters, cioè combattenti volontari stranieri, sia costituita da minori provenienti da tutte le parti del mondo decisi ad unirsi ai gruppi ribelli siriani,

² "Maybe We Live and Maybe We Die: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria," Human Rights Watch, 22 Giugno 2014, <https://www.hrw.org/report/2014/06/22/maybe-we-live-and-maybe-we-die/recruitment-and-use-children-armed-groups-syria>.

³ "Children and armed conflict", Report del Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza A/69/926-S/2015/409, del 5 Giugno 2015, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_409.pdf

⁴ Vedi Internazionale, archivio ottobre 2014, <http://archivio.internazionale.it/news/asca/2014/10/09/il-cucciolo-di-baghdadi-a-10-anni-muore-martire-in-siria>

soprattutto i più radicali, in primis l'ISIS, a seguito di una vasta campagna di “indottrinamento” e arruolamento condotta sui social media dagli stessi ribelli.

Dal punto di vista giuridico, il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani stabiliscono il divieto di reclutamento e uso dei bambini, di età inferiore ai 15 anni, come combattenti diretti e anche in ruoli di supporto sia per le forze governative che per i gruppi armati non statali⁵. Il Protocollo Opzionale alla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia⁶, che la Siria ha ratificato nel 2003, ha innalzato il limite di età previsto per il reclutamento e uso diretto nelle ostilità a 18 anni, mentre alla luce dello Statuto della Corte Penale Internazionale⁷, l'arruolamento anche volontario dei minori di 15 anni, e l'uso di questi anche per meri ruoli di supporto, è considerato un crimine di guerra. Il divieto di reclutamento dei bambini al di sotto dei 15 anni oggi è anche riconosciuta come una norma consuetudinaria⁸. Pertanto è vincolante per tutti gli Stati della comunità internazionale indipendentemente che abbiano ratificato o meno gli strumenti pattizi internazionali che la prevedono.

1. INQUDRAMENTO GIURIDICO DEL FENOMENO

Alla luce del diritto internazionale il problema dei bambini soldato prende le mosse dai due Protocolli Addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Con tali accordi, sottoscritti nel 1977, l'utilizzo dei bambini soldato nei conflitti armati, diventa oggetto di una specifica e dettagliata normativa nell'ambito del diritto internazionale. I due Protocolli Addizionali formulano in un modo diverso il divieto di usare bambini soldato a seconda della natura del conflitto armato.

⁵ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 Giugno 1977.

⁶ Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 Maggio 2000

⁷ Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Luglio 1998

⁸ Magne Frostad, *Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment*, International Family Law, Policy and Practice, Vol. 1.1, 2013, pag. 77 ss.

Il I Protocollo⁹ si riferisce infatti ai conflitti armati internazionali e all'Articolo 77 co. 2¹⁰ fissa principi di particolare importanza, stabilendo in primis il dovere in capo a tutti gli Stati, parte in un conflitto, di adottare “*all feasible measures*” affinché i bambini, con età inferiore ai 15 anni, “*do not take a direct part*” nelle ostilità. Per quanto riguarda i bambini nella fascia di età 15-18 anni, lo stesso articolo non impone divieti di arruolamento o impiego, ma obbliga gli Stati a dare la precedenza nell'arruolamento ai bambini con età maggiore, cioè più prossimi ai 18 anni.

L'espressione “*take a direct part*” nelle ostilità è stata interpretata come l'esecuzione di veri e propri atti di guerra in grado di nuocere la parte avversaria, il suddetto articolo pertanto nulla prevede per la cosiddetta partecipazione indiretta di supporto alle ostilità¹¹. La norma presenta inoltre altri aspetti di criticità¹²: utilizzando la formula “*all feasible measures*” lascia molto margine alla discrezionalità dei singoli Stati al momento dell'applicazione pratica. Il divieto non è perciò stabilito come assoluto ed inderogabile. Inoltre richiamando gli Stati ad adottare tutte le misure possibili idonee ad evitare il “*recruitment*” di bambini soldato, molti hanno ritenuto che la norma nulla prevedesse per le ipotesi in cui l'arruolamento di minori avvenga in modo volontario, cioè con il consenso degli stessi, anche se oggi giorno l'opinione maggioritaria fa rientrare nel significato del termine “*recruitment*” l'arruolamento sia forzato (“*conscription*”) che volontario (“*enlistment*”)¹³.

Il II Protocollo Addizionale volto alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali contiene invece delle previsioni più stringenti per quanto riguarda il

⁹ Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Giugno 1977.

¹⁰ Art. 77 co.2: “*The Parties to the conflict shall take all feasible measures in order that children who have not attained the age of fifteen years do not take a direct part in hostilities and, in particular, they shall refrain from recruiting them into their armed forces. In recruiting among those persons who have attained the age of fifteen years but who have not attained the age of eighteen years, the Parties to the conflict shall endeavour to give priority to those who are oldest.*”

¹¹ Ilona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, *Hanse Law Review (HanseLR)*, Vol. 3 No. 1, 2007, pag 108.

¹² Antonio Santucci, I bambini soldato, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, n 5, 2015

¹³ Magne Frostad, *Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment*, pag.74

reclutamento e l'uso dei bambini soldato. L'Articolo 4 co. 3 lett. c¹⁴ infatti prevede l'obbligo per gli Stati di evitare sia che i minori di 15 anni siano “*recruited*”, sia che a questi sia comunque concesso di “*take part*” nelle ostilità, togliendo quindi ogni dubbio sul fatto che la norma ricopra entrambi “*conscription*” e “*enlistment*” dei bambini nelle ostilità non internazionali. Ma soprattutto l'omissione della qualifica “*direct*” relativa alla partecipazione dei minori alle ostilità suggerisce che la regola prevista dal II AP sia più ampia rispetto a quella sancita dall'Articolo 77 del I AP¹⁵, ricoprendo i casi di utilizzo dei minori di anni 15 in attività di supporto alle ostilità, come sorveglianza prigionieri, spionaggio, trasporto di armi e viveri ecc...

La guerra in Siria rientra sicuramente nell'ambito dei conflitti armati non internazionali in quanto si caratterizza come un conflitto di forte intensità tra forze governative e numerosi gruppi armati ribelli, alcuni dei quali esercitano un controllo su una parte del territorio, senza che però possano essere considerati delle entità statali mancando degli altri requisiti necessari¹⁶. Alla luce di ciò, in questo caso sarà applicabile la normativa più ampia e al contempo più stringente prevista dal II Protocollo Addizionale, soprattutto per quanto riguarda l'Articolo 4 relativo al reclutamento e l'uso dei bambini soldato.

Ad ogni modo il testo di riferimento più importante, che enuncia i diritti dell'infanzia e gli obblighi degli Stati nei loro confronti, è rappresentato dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (CRC)¹⁷, approvata dall'ONU il 20 novembre

¹⁴ Art. 4 co. 3: “*Children shall be provided with the care and aid they require, and in particular: (...) lett. c: children who have not attained the age of fifteen years shall neither be recruited in the armed forces or groups nor allowed to take part in hostilities*”

¹⁵ Ilona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, pag. 108.

¹⁶ Si può parlare di statualità propria alla presenza di 4 requisiti sostanziali: (a) presenza di un territorio: principio dell'*uti possidetis* per stabilire i confini del nuovo Stato: si riprendono i confini già precedentemente disegnati e già “in vigore” senza tener conto dell'esatta composizione della popolazione interna. Ciò è nato e si è registrato soprattutto nella situazione di liberazione post-coloniale, (b) presenza di una popolazione che vive stabilmente in quel territorio, (c) esistenza di un'autorità di governo effettiva, (d) la capacità di relazionarsi in modo indipendente con gli altri Stati e le Organizzazioni Internazionali, nell'istallare delle relazioni internazionali con un minimo di indipendenza. L'indipendenza infatti non è totale per nessuno Stato dal punto di vista internazionale, nessuno Stato infatti può permettersi di muoversi al livello internazionale non curandosi in nessun modo delle ripercussioni che le sue scelte hanno sugli altri attori internazionali.

¹⁷ Convention on the Rights of the Child, New York, 20 novembre 1989

1989, e quasi universalmente ratificata. La Convenzione definisce i bambini come persone al disotto dei 18 anni di età, con una sola eccezione prevista dall'Articolo 38 relativa proprio al reclutamento e all'impiego dei bambini soldato nei conflitti armati per cui l'età minima prevista rimane fissa alla soglia dei 15 anni.

L'art. 38 stabilisce una differenziazione di trattamento tra i minori di anni 15 ed i minori di anni 18. In sostanza, la tutela che l'art. 1 sancisce a favore di tutti i minori di anni 18, come tutela ampia, completa, generalizzata, diventa una tutela affievolita nelle ipotesi di arruolamento nelle forze armate dei bambini nella fascia di età tra i 15 ed i 18 anni, nonostante questa ipotesi rappresenti una delle situazioni più pericolose a cui i bambini sono esposti durante i conflitti armati¹⁸. La definizione, in forma non vincolante, dell'età minima per il reclutamento a 15 anni rappresenta un compromesso giuridico debole, determinato dalla netta opposizione di molti Stati di estendere la tutela a favore di tutti i bambini propriamente intesi dalla Convenzione stessa.

Un altro Articolo della Convenzione, rivolto espressamente alle situazioni di guerra, è l'art. 39 il quale prevede che gli Stati si impegnino ad adottare provvedimenti per agevolare il recupero psicofisico ed il reinserimento sociale di ogni bambino vittima di un conflitto armato.

L'effettivo momento di svolta si è avuto con l'emanazione del Protocollo Opzionale alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Dopo anni di dibattiti, tale documento ha costituito un importante elemento di innovazione innalzando l'età minima per l'arruolamento coercitivo e per la partecipazione diretta ai conflitti ai 18 anni, rappresentando nei fatti un vero e proprio passo avanti nella protezione prevista dal diritto internazionale.

¹⁸ Iona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, pag. 109.

Tuttavia la portata di tale normativa risulta di fatto limitata¹⁹ dal fatto che agli Stati viene consentita la possibilità del reclutamento volontario nelle forze armate regolari di bambini di età superiore ai 16 anni, purché, come disposto dall'Articolo 3, il loro consenso sia “genuinamente volontario”²⁰, ovvero venga verificato che il minore abbia piena consapevolezza dei doveri derivanti dalla funzione militare. Vi è però una condizione a tale possibilità, gli Stati infatti devono depositare, al momento della ratifica o all'adesione al Protocollo, una dichiarazione vincolante che stabilisca l'età minima a partire dalla quale consentiranno il reclutamento volontario nell'esercito nazionale, unitamente a una descrizione delle misure di salvaguardia create per assicurare che tale reclutamento non avvenga in maniera forzata. Per quanto riguardo l'arruolamento e l'uso dei bambini soldato da parte di gruppi armati non statali il Protocollo, all'Articolo 4, proibisce tutte le forme di reclutamento sia coercitivo, ma anche volontario dei bambini al disotto dei 18 anni.

Nonostante, da un punto di vista sostanziale, il diritto internazionale in materia era stato progressivamente ampliato, ulteriore lavoro e impegno internazionale erano necessari soprattutto per quanto concerne l'applicazione delle norme, il rispetto degli obblighi assunti dagli Stati, il consolidamento del sistema di tutela giurisdizionale dei minori e dei relativi meccanismi di controllo, eliminando la diffusa situazione di impunità. L'ulteriore passo in avanti è stato perciò quello di creare un meccanismo internazionale di controllo sul rispetto degli impegni assunti dagli Stati, affiancato a sua volta da un meccanismo sanzionatorio per le violazioni. La Corte Penale Internazionale, preceduta dall'istituzione di Tribunali Penali ad hoc²¹, è stata quindi creata come organismo giurisdizionale permanente per l'accertamento e la punizione, tra gli altri, dei crimini di guerra.

¹⁹ Cristina Gervasoni, Lo sfruttamento militare dell'infanzia, *Deportate Esuli Profughe*, Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 9, 2008, pag. 178

²⁰ Ibid., pag 177.

²¹ Ne costituiscono un esempio: il Tribunale Speciale per il Rwanda, la Corte Speciale per la Sierra Leone, il Tribunale Speciale per la ex Jugoslavia, il Tribunale Speciale per Timor Est.

La portata storica delle norme previste dallo Statuto della Corte Penale Internazionale è costituito dal fatto che, per la prima volta, l'utilizzo dei minori di anni 15 nei conflitti armati, viene inquadrato dall'Articolo 8²² come “crimine di guerra” sia per quanto riguarda l'arruolamento e l'uso da parte delle forze armate nazionali, sia nell'ipotesi che questo venga messo in atto da gruppi armati non statali. Costituisce quindi reato grave e severamente punibile. La tutela della norma è ampia perché prevede non solo le ipotesi di partecipazione diretta ed attiva alle ostilità, ma anche l'ipotesi del reclutamento e/o dell'arruolamento.

Di conseguenza, gli individui responsabili di tali crimini internazionali possono essere penalmente perseguibili secondo le procedure stabilite dal diritto internazionale, in quanto la commissione di tali atti può richiamare sia la responsabilità dello Stato che la responsabilità penale individuale dell'individuo. Sono quindi state introdotte opportunità concrete di repressione delle infrazioni, le quali hanno un effetto deterrente, non è un caso quindi che la prima sentenza emessa dalla Corte Penale Internazionale sia stata una sentenza di condanna per il crimine di aver reclutato e usato in un conflitto armato bambini soldato²³.

Parallelamente l'ONU ha creato un sistema di tutela costituito da una serie di dichiarazioni, raccomandazioni, risoluzioni²⁴, nonché ha sviluppato un sistema di

²² Art. 8 Statuto di Roma: “For the purpose of this Statute, “war crimes” means: (...)

(b) Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (...) (xxvi) Conscription or enlisting children under the age of fifteen years into the national armed forces or using them to participate actively in hostilities.

(e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts: (...) (vii) Conscription or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities.

²³ Prosecutor v. Thomas Lubanga Dylo case, ICC- 01/04-01/06-2842, Sentenza del 14 marzo 2012, <https://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1379838.pdf>.

²⁴ La Risoluzione ONU 1261 del 1999 ha formalmente inserito la problematica dei bambini coinvolti nelle operazioni belliche nell'agenda del Consiglio di Sicurezza, in quanto questione attinente agli ambiti di sua competenza in merito al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Oltre a condannare ogni forma di coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il documento riporta alcune raccomandazioni, tra cui la richiesta agli Stati membri di facilitarne la reintegrazione. La Risoluzione 1379 del 2001, sancendo definitivamente la priorità del contrasto al problema dei bambini-soldati, ha sollecitato gli Stati a scoraggiare il commercio con le parti coinvolte nei conflitti armati che non proteggono i bambini.

monitoraggio sull'attuazione e sulle violazioni delle suddette norme, anche attraverso la produzione di rapporti annuali che illustrano al Consiglio di Sicurezza un quadro riassuntivo della situazione nei vari Paesi del mondo.

Tutti gli strumenti normativi citati sono stati ratificati dalla Siria, ad eccezione dello Statuto della Corte Penale Internazionale, la quale quindi non ha competenza sui crimini commessi nel territorio siriano dai cittadini siriani, compreso il reclutamento e l'uso dei bambini soldato, né al contempo i propri cittadini saranno penalmente perseguibili dalla suddetta Corte per aver arruolato e impiegato nel presente conflitto minori di anni 15. Ad ogni modo la Siria risulta comunque vincolata dal divieto di arruolamento e uso di bambini soldato minori di 15 anni nelle ostilità in quanto è oggi riconosciuto e accettato che tale regola costituisce un norma consuetudinaria internazionale. Infatti vi sono prove sufficienti di prassi e *opinio iuris* degli Stati: la quasi universale partecipazioni a Convenzioni internazionali sul tema, legislazioni nazionali, dichiarazioni ufficiali di rappresentanti statali, nonché la mancanza di reali obiezioni al divieto di impiego e reclutamento di minori nei conflitti armati.²⁵

Per di più, prendendo le mosse dagli ultimi sviluppi del diritto internazionale, sorge oggi un nuovo dibattito²⁶ relativo alla possibilità che allo stato attuale dei fatti anche la norma stabilita dal Protocollo Opzionale alla Convenzione Internazionale dei Diritti dell'Infanzia, che vieta il reclutamento e l'uso di bambini soldato con età inferiore agli anni 18, sia oggi da considerarsi norma consuetudinaria internazionale. Tale posizione è supportata da un numero sempre maggiore di Stati che hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in cui hanno riaffermato a gran voce il divieto di impiego e arruolamento di bambini soldato con riferimento ai minori di 18 anni.

²⁵ Magne Frostad, *Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment*, pag. 77

²⁶ Iona Topa, *Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators*, pag. 109.

2. L'ARRUOLAMENTO E L'USO DEI BAMBINI IN SIRIA DA PARTE DEI GRUPPI ARMATI NON STATALI

I gruppi armati non statali all'opposizione reclutano e usano i bambini sia come combattenti attivi, sia in ruoli di supporto. Per quanto riguarda le forze governative, non vi sono informazioni disponibili sull'arruolamento dei bambini tra le fila dell'esercito siriano, ma sono al contrario responsabili per l'arresto, la detenzione arbitraria e torture su minori associati a gruppi armati oppositori, e per aver usato i bambini come scudi durante i combattimenti e gli attacchi dei ribelli²⁷.

Ciononostante, un report della Commissione Indipendente d'inchiesta sulla Siria delle Nazioni Unite, redatto nel 2014, ha denunciato l'arruolamento e l'uso di bambini, spesso con età inferiore ai 13 anni, da parte di gruppi armati pro-governo, impiegati soprattutto nei checkpoints²⁸.

I bambini siriani si trovano direttamente coinvolti nei combattimenti con l'uno o l'altro gruppo per una serie di ragioni: in alcuni casi sono essi stessi dei volontari che si uniscono alle forze antigovernative per difendere una causa in cui credono, dopo aver partecipato alle proteste politiche, o perché precedentemente detenuti e torturati dalle forze governative. In molti casi sono guidati da un desiderio di appartenenza ad una comunità soprattutto se rimasti orfani o se amici e parenti sono già membri di un gruppo armato. Le forze ribelli molto spesso pagano il salario ai propri combattenti, arruolarsi ad un gruppo armato diventa pertanto una delle poche se non l'unica fonte di reddito possibile per molti siriani, anche bambini che quindi frequentemente vengono spinti dalle proprie famiglie ad arruolarsi. Sempre più spesso, tuttavia i gruppi ribelli reclutano minori da campi per rifugiati e da comunità rurali residenti

²⁷ Report del Segretariato Generale del Consiglio di Sicurezza su "Children and armed conflict in the Syrian Arab Republic", S/2014/31, 27 gennaio 2014, para. 11 ss., http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2014_31.pdf

²⁸ Maybe We Live and Maybe We Die: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria, Human Rights Watch, 22 Giugno 2014, pag. 14

nei Paesi limitrofi.²⁹ La mancanza di educazione e di opportunità di lavoro vengono pertanto additate come le principali cause di arruolamento dei minori.³⁰

I diversi gruppi oppositori hanno regole differenti per l'arruolamento e l'uso dei bambini soldato, soprattutto relative all'età dalla quale dipende la stessa possibilità per i ragazzi di ricevere una formazione militare e di prendere parte attivamente ai combattimenti. I più giovani verranno invece destinati a svolgere mansioni di mero supporto, ad esempio possono essere impiegati come cuochi, o spie, messaggeri, addetti alla pulizia delle armi o all'approvvigionamento delle munizioni.³¹

Ad ogni modo non tutti i gruppi armati presenti hanno espresso la stessa attitudine verso la violazione del divieto internazionale di reclutare e usare bambini soldato. Nel marzo 2014 infatti, la National Coalition of Syrian Revolutionary and Opposition Forces ha rilasciato una dichiarazione pubblica con la quale statuiva la propria volontà di rispettare il diritto internazionale, eliminando il reclutamento e ogni forma di partecipazione dei bambini, tra le proprie fila, nel conflitto in corso. La stessa dichiarazione è stata riaffermata qualche giorno dopo dal cosiddetto Esercito Libero Siriano (Free Syrian Army FSA), cercando al contempo l'assistenza delle Nazioni Unite per porre fine a tale illecito internazionale.³²

Un simile impegno era già stato precedentemente espresso da diversi gruppi armati Kurdi, in cui si vietava l'uso e l'arruolamento dei minori di 18 anni, sebbene nei fatti è stato poi scarsamente rispettato.

Per quanto riguarda l'arruolamento e l'uso dei bambini soldato dal parte del cosiddetto Stato Islamico (ISIS) la questione è ben più articolata. L'ISIS ha infatti reclutato attivamente un elevato numero di bambini al fine di usarli nelle proprie

²⁹ Benedetta Berti, Axel Bea Osete, "Generation War": Syria's Children Caught between Internal Conflict and the Rise of the Islamic State, Strategic Assessment, Volume 18, No. 3, Ottobre 2015, pag. 46.

³⁰ Report del Segretariato Generale del Consiglio di Sicurezza su "Children and armed conflict in the Syrian Arab Republic", S/2014/31, 27 gennaio 2014, para. 15.

³¹ Ibid. para. 12.

³² Maybe We Live and Maybe We Die: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria, Human Rights Watch, 22 Giugno 2014, pag. 20

operazioni militari, comprese le missioni suicida, tanto che può essere affermato che nessun altro gruppo armato ha mai usato così tanti minori per convincerli a realizzare azioni terroristiche³³. Lo Stato Islamico ha messo in campo un sistema ad ampio raggio, ben organizzato per reclutare bambini, indottrinarli con credenze estremiste e insegnargli i rudimenti della guerra³⁴.

L'obiettivo primario dell'ISIS è quello di creare un nuovo ordine sia sociale che politico, pertanto, alla luce di ciò lo Stato Islamico ha investito in modo sistematico sulle nuove generazioni, attraverso la creazione di veri e propri campi e scuole di indottrinamento e di addestramento militare. L'obiettivo finale consiste nell'arruolare i bambini tra le proprie fila come partecipanti attivi ai combattimenti, ma anche come carnefici, esecutori materiali di uccisioni di ostaggi in mano al gruppo, o spesso sono reclutati e addestrati a compiere missioni suicida³⁵.

I bambini formati nei campi di addestramento dell'ISIS sono di solito orfani abbandonati, minori rapiti, figli a loro volta di combattenti, costretti ad arruolarsi. Tuttavia molti giovani partecipanti sono invece dei volontari, di frequente reclutati in campi profughi, o attraverso dei veri e propri sermoni pubblici, e sempre più spesso un ruolo predominante nel reclutamento dei giovani avviene attraverso internet ed i social media in particolare³⁶. Ciò ha portato alla diffusione del fenomeno dei cosiddetti "baby foreign fighters", una strategia di successo messa in atto dallo Stato Islamico e che secondo le fonti del FBI ha attirato più di tremila europei, dozzine di americani e ingenti quantità di ragazzini provenienti soprattutto dal Medio Oriente e dal Sud - Est Asiatico, molti dei quali morti in campo durante scontri a fuoco o attacchi suicida³⁷. E' questo il caso dei fratellini di Strasburgo, il più piccolo appena

³³ Maurizio Molinari, *Il califfato del terrore: perché lo Stato Islamico minaccia l'Occidente*, Trebaseleghe (PD), 2016, pag 104 ss.

³⁴ Kate Brannen, *Children of the Caliphate*, Foreign Policy, 24 ottobre 2014, <http://foreignpolicy.com/2014/10/24/children-of-the-caliphate/>

³⁵ Benedetta Berti, Axel Bea Osete, "Generation War": Syria's Children Caught between Internal Conflict and the Rise of the Islamic State, *Strategic Assessment*, Volume 18, No. 3, Ottobre 2015, pag. 49.

³⁶ *Ibid.*, pag.50

³⁷ Mia Bloom, *Cubs of the Caliphate: The Children of ISIS*, Foreign Affairs, 21 luglio 2015, <https://www.foreignaffairs.com/articles/2015-07-21/cubs-caliphate>

tredicenne, morti ad Homs, in Siria, nel marzo del 2015 combattendo nel nome dell'ISIS.³⁸

In questo contesto si inserisce la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza 2225 del 18 giugno 2015. Dopo aver richiamato le parti al rispetto degli obblighi nei confronti dei bambini, contenuti nelle Convenzioni di Ginevra sul Diritto Umanitario del 1949 con i relativi Protocolli Addizionali, e nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, nonché nel suo Protocollo Opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Consiglio di Sicurezza ha severamente condannato “*all violations of applicable international law involving the recruitment and use of children by parties to armed conflict*”³⁹ e ha intimato le parti di porre fine immediatamente a tale pratica e di prendere tutte le misure idonee a proteggere i bambini, con un focus particolare sulla riabilitazione e reintegrazione dei bambini precedentemente arruolati nelle forze armate o in gruppi armati. Inoltre ha posto l'accento sulla responsabilità di tutti gli Stati di “*put an end to impunity and to investigate and prosecute*”⁴⁰ coloro che si sono macchiati di crimini di guerra contro i bambini, tra i quali, ex Articolo 8(2)(b) (xxvi) e (e)(vii) dello Statuto della Corte Penale Internazionale, rientra il reclutamento dei bambini soldato.

La Risoluzione del Consiglio di Sicurezza richiama direttamente la responsabilità degli Stati, derivante dalla violazione di norme internazionale, e pone sul capo di questi degli obblighi molto ampi di cessazione della condotta internazionalmente illegittima con riferimento all'arruolamento e l'uso dei bambini soldato, anche laddove tale pratica è messa in campo da gruppi armati ostili al governo e quindi del tutto fuori dal controllo statale. Pertanto, alla luce del diritto internazionale, il quale risulta vincolante solo per gli Stati, sia che sia di natura pattizia che consuetudinaria, e non crea invece obblighi per entità non statali, tra i quali rientrano i gruppi armati

³⁸ Vedi Piattaforma Infanzia, Rassegna Stampa 10 marzo 2015, <http://piattaformainfanzia.org/rassegna/tredicenne-di-strasburgo-morto-in-battaglia-per-il-califfo/>

³⁹ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2225 del 18 giugno 2015, para.1, [http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255\(2015\)](http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2255(2015))

⁴⁰ Ibid. para. 6.

sia pro che anti-governativi, si può parlare di responsabilità dello Stato territoriale, nel caso di specie la Siria, per non aver impedito che in un conflitto armato gruppi armati diversi dal proprio esercito regolare, arruolassero e utilizzassero bambini soldato?

3. LA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE DEGLI STATI RELATIVA AL RECLUTAMENTO E USO DI BAMBINI SOLDATO IN UN CONFLITTO ARMATO

Il divieto posto dalle norme internazionali di arruolare e impiegare bambini soldato durante le ostilità si dirige in prima battuta verso gli Stati impegnandone la responsabilità internazionale per aver reclutato tra le proprie milizie bambini minori di anni 15. Infatti il I Protocollo Addizionale alle Convenzioni di Ginevra (AP I) stabilisce il dovere per gli Stati di astenersi dal reclutare nelle proprie forze armate i minori di anni 15, allo stesso tempo il Protocollo Opzionale alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'Infanzia concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (OP CRC) pone il divieto per gli Stati sull'arruolamento obbligatorio e/o coercitivo dei bambini con età inferiore ai 18 anni tra le fila del proprio esercito, lasciando invece il tetto minimo di 15 anni per l'arruolamento volontario.

Entrambi gli strumenti sopracitati prevedono poi, rispettivamente all'Articolo 77 co. 2 AP I e all'Articolo 4 co. 2 OP CRC, l'obbligo per gli Stati di adottare tutte le misure possibili, dirette ad evitare, punire e criminalizzare il reclutamento e l'uso di bambini soldato. Pertanto gli Stati vedono impegnata la propria responsabilità internazionale per non aver impedito, mettendo in campo tutti gli strumenti e le misure a loro disposizione (ad esempio adottando strategie e leggi penali interne efficaci) che altri trasgredissero questo obbligo internazionale, o laddove ciò non fosse stato possibile, per aver lasciato impuniti i responsabili⁴¹.

⁴¹ Iona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, pag. 112.

Ad ogni modo, di solito, la situazione è molto più complicata, infatti la responsabilità degli Stati di evitare il reclutamento e l'uso di bambini soldato in un conflitto armato non si limita al solo esercito regolare nazionale, ma si estende anche ai gruppi armati non statali sia nel caso in cui questi siano milizie alleate o associate, sia qualora si tratti di veri e propri gruppi ribelli⁴². In questo ultimo caso, tuttavia, la capacità del governo di far rispettare il proprio ordinamento interno, comprese le potenziali norme relative ai all'impiego di bambini soldato, sarà altamente limitata⁴³.

A tale riguardo il Protocollo Opzionale alla CRC all'Articolo 4 co. 2 prevede che gli Stati adottino tutte le misure possibili ("*all feasible measures*") al fine di evitare il reclutamento e l'uso di bambini soldato da parte dei gruppi armati non statali. Ad ogni modo, la clausola "*all feasible measures*" va coordinata con il tipo di relazione esistente tra lo Stato e i diversi gruppi armati. Va quindi interpretata nel senso che più alto è il livello di controllo o influenza che uno Stato esercita su un gruppo armato, più ampie ed efficaci saranno le misure che tale Stato può adottare⁴⁴ e quindi, allo stesso tempo, anche la stessa responsabilità dello Stato⁴⁵ di adempiere agli obblighi ex Articolo 4 co. 2 OP CRC.

Per quanto riguarda la potenziale responsabilità internazionale dei gruppi armati non statali va richiamato l'Articolo 4 co.1 OP CRC⁴⁶ il quale prevede che tali gruppi, "*should not*", in alcun caso, reclutare o usare nelle ostilità bambini minori di anni 18.

⁴² Child Soldiers International, *Louder than words: an agenda for action to end state use of child soldiers*, 2012, pag. 83 http://www.child-soldiers.org/global_report_reader.php?id=562

⁴³ Iona Topa, *Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators*, pag. 110

⁴⁴ Magne Frostad, *Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment*, pag. 76

⁴⁵ Nel diritto internazionale la responsabilità di uno Stato può essere impegnata in tre diversi modi con riferimento alle azioni commesse da gruppi armati non statali: (1) quando un gruppo armato sta operando sotto la direzione o il controllo dello Stato, anche qualora non sia ufficialmente riconosciuto dallo Stato stesso, questi sarà comunque direttamente responsabile per le azioni commesse, compreso il reclutamento e l'uso di bambini soldato; (2) anche quando uno stato non esercita un controllo diretto su un gruppo armato con cui è alleato può ancora essere comunque responsabile per le violazioni dei diritti umani commesse dai propri ufficiali in supporto di tale gruppo; (3) più ampiamente gli Stati hanno l'obbligo internazionale di proteggere gli individui dagli abusi commessi dai gruppi armati non statali anche qualora non vi sia alcun supporto dello Stato a un determinato gruppo armato e viceversa, uno Stato sarà quindi responsabile di aver chiuso gli occhi davanti al reclutamento e uso di bambini soldato da parte di un gruppo armato.

⁴⁶ Art. 4 co. 1 OP CRC: "Armed groups that are distinct from the armed forces of a State should not, under any circumstances, recruit or use in hostilities persons under the age of 18 years."

L'uso del termine "*should*" sembra imporre un divieto meramente morale, un appello non vincolante a queste entità, complementare all'obbligo degli Stati di adottare tutte le misure possibili, tra cui rientra anche una legislazione penale interna altamente restrittiva⁴⁷. La scelta di tale formula meramente esortativa è sicuramente legata al fatto che gli attori non statali non sono vincolati al rispetto di accordi internazionali, non possono quindi essere parti del Protocollo Opzionale. Ciò comunque non deve essere un incentivo per i gruppi armati non statali a non rispettare il divieto in questione⁴⁸, considerando che i relativi membri responsabili dell'arruolamento e uso di bambini soldato potranno essere perseguiti e incriminati da tribunali nazionali o da organismi penali internazionali a titolo di responsabilità penale internazionale.

Come già ampiamente illustrato, nel conflitto siriano le indagini condotte sia da ONG che dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite, con il suo Report su "Children and armed conflict in the Syrian Arab Republic", illustrano come sia i gruppi armati ribelli che quelli filo-governativi reclutino tra le proprie fila e facciano un uso massiccio di bambini soldato. Ciò, nonostante le molteplici dichiarazioni provenienti da tali gruppi in cui si impegnano a porre fine a tale violazione del diritto internazionale. Pertanto anche se non si hanno dati certi riguardo all'arruolamento di minori da parte dell'esercito regolare siriano, il governo è comunque responsabile per non aver impedito che le milizie non statali ad esso affiliate, su cui esercita quindi un'ampia influenza, se non addirittura controllo, facciano un uso massiccio di bambini soldato.

Un ulteriore fenomeno, collegato all'arruolamento e uso di bambini soldato, sta assumendo nell'ambito del conflitto siriano una portata di dimensioni senza precedenti. Si tratta dei cosiddetti "baby foreign fighters", un imprecisato numero di ragazzini provenienti da tutte le parti del mondo si è unito alle fila dei gruppi armati

⁴⁷ Iona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, pag. 110

⁴⁸ Magne Frostad, Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment, pag. 76

ribelli siriani ed in particolare nelle fila dello Stato Islamico, a seguito di una vasta campagna di indottrinamento. La presenza dei foreign fighters bambini è stata ampiamente documentata dalla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2178⁴⁹ la quale ha esplicitamente posto l'obbligo per gli Stati di prevenire la radicalizzazione al terrorismo degli individui stanziati nel proprio territorio, ponendo l'accento in particolare modo sui bambini. A tale riguardo si può parlare quindi di una vera e propria responsabilità internazionale degli Stati estranei al conflitto, in questo caso al conflitto siriano, per non aver impedito la radicalizzazione dei bambini foreign fighters residenti nel proprio territorio.

4. LA RESPONSABILITA' PENALE INDIVIDUALE PER IL RECLUTAMENTO E L'USO DI BAMBINI SOLDATO NELLE OSTILITA'

Il reclutamento e l'uso dei bambini soldato nei conflitti armati, oltre ad impegnare la responsabilità degli Stati sotto il diritto internazionale, stabilisce al contempo la responsabilità penale personale dell'individuo che ha commesso tale crimine, sia questo membro di un gruppo armato o un rappresentante del governo o un ufficiale dell'esercito regolare.

Come già visto in precedenza, gli Stati hanno l'obbligo derivante dal Protocollo Opzionale alla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia di disporre legislazioni penali interne dirette a proibire e criminalizzare l'arruolamento e l'impiego dei bambini soldato, nonché di investigare sulle suddette violazioni commesse durante un conflitto armato e perseguire i responsabili. Qualora tale legislazione e misure non esistano, ad esempio in situazioni post-belliche che vedono un cambio di regime o l'assenza di un potere centrale forte, o comunque se il sistema di tutela giurisdizionale interno è troppo debole per perseguire in modo efficace i

⁴⁹ Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2178 del 24 settembre 2014, para.4, http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf

responsabili, o è del tutto assente la volontà governativa di agire in tale direzione, non resta che fare ricorso alla giustizia penale internazionale, ricorrendo alla Corte Penale Internazionale, qualora possibile, o attraverso l'istituzione di Tribunali Penali ad hoc o di tribunali misti⁵⁰.

Ad ogni modo è solo con lo Statuto della Corte Penale Internazionale che il reclutamento e l'uso di bambini soldato minori di 15 anni è stato esplicitamente inquadrato giuridicamente come crimine internazionale. Il Tribunale Speciale per la Sierra Leone è invece stato il primo tribunale internazionale, in questo caso ad hoc, ad aver condannato degli individui per aver arruolato e impiegato nel conflitto armato bambini con età inferiore ai 15 anni. Con la condanna nei confronti di Charles Taylor⁵¹ per la prima volta un precedente capo di Stato è stato ritenuto colpevole di tali pratiche.

L'Articolo 8 dello Statuto di Roma copre tre condotte diverse in grado di impegnare la responsabilità penale individuale: l'arruolamento coercitivo "*conscriptio*", l'arruolamento volontario "*enlistment*" e "*active participation*" al conflitto, cioè l'uso dei bambini soldato. Ad ogni modo la Corte Penale Internazionale ha stabilito che "*conscriptio*" e "*enlistment*" sono in realtà due facce di una stessa medaglia, sono cioè due diverse modalità in cui può essere commesso il medesimo reato: il reclutamento, soprattutto tenuto conto di come la normativa stessa ritenga ugualmente responsabile chi arruola volontari con età inferiore a 15 anni e chi invece recluta bambini al di sotto dei 15 anni coattivamente. Pertanto la volontà del bambino è in questo contesto del tutto irrilevante⁵².

Per quanto riguarda l' "*active participation*" alle ostilità, tale formula è ritenuta più ampia di quella precedentemente prevista dagli altri strumenti internazionali in

⁵⁰ Iona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, pag. 113

⁵¹ Prosecutor v. Charles Taylor, SCSL-03-01, Sentenza del 18 maggio 2012, <http://www.rscsl.org/Documents/Decisions/Taylor/1283/SCSL-03-01-T-1283.pdf>

⁵² Cecile Aptel, Children and Accountability for International Crimes: The Contribution of International Criminal Courts, 2010, pag 8.

materia: “*take direct part*” alle ostilità. Comunque anche in questo caso permangono dei dubbi sulla sua portata, cioè se essa ricopra anche l’uso dei bambini per altre funzioni, diverse dalla partecipazione diretta ai combattimenti o azioni di guerra. La Corte Penale Internazionale adotta un approccio caso per caso, valutando di volta in volta se il bambino apporti un contributo essenziale durante il periodo del conflitto⁵³.

Secondo l’Articolo 30 dello Statuto della Corte Penale Internazionale un individuo può essere ritenuto responsabile delle azioni commesse se agisce con “*knowledge and intent*”. Tale formula è stata interpretata dagli Elements of Crimes⁵⁴, documento supplementare allo Statuto nel senso che il suddetto individuo conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’età reale del bambino inferiore ai 15 anni.

Nel conflitto siriano il problema sorge perché la Siria non ha ratificato lo Statuto di Roma, quindi la Corte non avrà giurisdizione sui crimini commessi sul territorio siriano da cittadini siriani la cui responsabilità penale individuale di conseguenza non potrà essere fatta valere di fronte alla Corte in quanto da questa non perseguibili.

Infatti la Corte è stata creata mediante trattato internazionale, pertanto sono gli Stati che, con la ratifica dello Statuto della Corte, detengono effettivamente il potere di stabilire un collegamento tra questo organo internazionale e i fatti avvenuti nel proprio territorio, nonché con le persone ivi coinvolte al fine di stabilire la responsabilità di questi soggetti. La Corte può giudicare solo sulla base di due criteri tra loro alternativi: il criterio territoriale e quello della cittadinanza attiva, anche se il Consiglio di Sicurezza ammette che la Corte possa avviare un’inchiesta su crimini gravi anche se perpetrati in territori di Stati che non hanno ratificato lo Statuto, e quindi non parte della sistema, da parte di cittadini di tale Stato. Sicuramente il reclutamento e l’uso di bambini soldato rientra in termini di gravità, relativi al disvalore ormai riconosciuto da tutta la comunità internazionale, tra questi crimini.

⁵³ Magne Frostad, *Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment*, pag. 82.

⁵⁴ UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000) Elements of Crimes, Element (3) of Article 8 (2)(b)(xxvi) ICC Statute, <https://www1.umn.edu/humanrts/instree/iccelementsofcrimes.html>.

Ad ogni modo la Francia ci ha provato ha avanzare la richiesta di un intervento dell'ICC in Siria, ma non è riuscita a smuovere i membri del CS ad attivare la Corte.

Un'ultima ipotesi possibile rimane quella di giurisdizione universale per i crimini commessi in Siria e in particolare la possibilità che questa possa essere esercitata per perseguire i responsabili di arruolamento e impiego di bambini soldato. Gli ordinamenti interni di molti Stati infatti prevedono questa ipotesi in relazione a dei specifici crimini internazionali i quali hanno un elevato disvalore costituito da violazioni di obblighi internazionali erga omnes. Tra questi crimini rientrano di sicuro i crimini di guerra, soprattutto qualora gli Stati abbiano incorporato all'interno del proprio ordinamento lo Statuto di Roma.⁵⁵ Pertanto l'esercizio della giurisdizione universale per il caso di arruolamento e uso di bambini soldato nel conflitto siriano resta una possibile strada percorribile per far valere la responsabilità, affinché chi si è macchiato di tali atrocità non sia lasciato impunito.

Il discorso cambia per i crimini commessi sul territorio siriano, nelle more del conflitto in corso, da cittadini di Stati stranieri che hanno ratificato lo Statuto di Roma. Ci si riferisce in primis ai cosiddetti foreign fighters i quali potranno essere portati davanti alla Corte e da questa eventualmente ritenuti responsabili per aver reclutato e usato bambini soldato minori di 15 anni nelle ostilità.

5. LA RESPONSABILITA' PENALE DEI BAMBINI SOLDATO

Se i bambini reclutati e usati durante il conflitto armato possano essere perseguiti per le atrocità commesse durante le ostilità è una questione complicata che da anni anima il dibattito internazionale. Ad ogni modo i Principi di Parigi (Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups),⁵⁶ sebbene

⁵⁵ C. A. Waschefort, *International Law and Child Soldiers*, 2014, pag. 135 -136.

⁵⁶ The Paris Principles: Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups, February 2007, Sec. 8.7, obtainable from <http://www.unhcr.org/refworld/docid/465198442.html>.

siano uno strumento di soft law e pertanto non vincolante per gli Stati, richiamano gli Stati ad evitare di perseguire bambini solamente per la loro appartenenza alle forze armate statali o a gruppi armati se non hanno commesso alcuna azione criminale

A livello internazionale infatti non è stata fissata una soglia minima di età al disotto della quale non possa essere fatta valere la responsabilità penale personale per i crimini commessi, pertanto l'età minima per essere penalmente perseguibili varia da Stato a Stato. L'Articolo 40 co. 3 lett. a della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia impone agli Stati di stabilire un'età minima al disotto della quale non possa essere fatta valere la responsabilità penale di un individuo, in quanto si presume che il bambino non abbia la capacità di commettere un crimine.

Per stabilire un'età minima quindi gli Stati devono tener conto del fatto che la punibilità dei bambini soldato è strettamente connessa al concetto di responsabilità effettiva da parte degli stessi autori. Il dilemma dinanzi al quale il legislatore si trova consiste nell'individuare un livello minimo di consapevolezza e volontà, che siano legati ad una soglia d'età specifica, con cui fondare e stabilire la capacità delittuosa dei minori autori di crimini⁵⁷. Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia ha stabilito una soglia minima per la responsabilità penale dell'individuo pari a 12 anni⁵⁸, pertanto la legislazione nazionale che preveda una responsabilità penale degli individui minori di 12 anni è considerata internazionalmente inaccettabile. In Siria comunque l'età minima richiesta per fondare la responsabilità di un individuo è ferma a 10 anni.

E' stato suggerito da più parti che i bambini debbano essere considerati penalmente responsabili solo laddove vi siano forti elementi di colpevolezza legati ad una sufficiente consapevolezza mentale e morale da parte del bambino che ha commesso l'azione delittuosa e sulle conseguenze di questa. I fatti criminosi commessi possono essere infatti anche particolarmente gravi, non dissimili da quelli compiuti dagli

⁵⁷ Antonio Santucci, I bambini soldato, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, n 5, pag. 26.

⁵⁸ Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007), para. 32.

adulti, ma il livello di colpevolezza da parte del reo è ben diverso tra minore e adulto⁵⁹.

Ad ogni modo, prevedere un'immunità assoluta per i bambini responsabili di crimini internazionali potrebbe avere l'effetto perverso di incentivare l'arruolamento e uso di bambini soldato⁶⁰.

Innanzitutto quindi i bambini soldato possono essere ritenuti responsabili per i crimini commessi durante il conflitto armato dai tribunali nazionali laddove la soglia per essere penalmente perseguibile è stata posta al disotto dei 15 anni. In caso contrario la responsabilità del bambino soldato non potrà essere fatta valere nel determinato Paese. Ad ogni modo il I Protocollo addizionale alla Convenzione di Ginevra all'Articolo 6 ammette indirettamente la possibilità di perseguire coloro che al tempo della commissione di un crimine avevano un'età inferiore ai 18 anni, ma allo stesso tempo tale disposizione vieta che in tale situazione colui che era un minore al momento del compimento dei fatti sia punito con la pena di morte.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia all'Articolo 40 co. 4 richiede poi agli Stati di assicurare che i bambini siano trattati, nelle more del giudizio, in maniera appropriata rispetto alla loro minore età, tenendo conto sia delle circostanze sia dell'offesa commessa, avendo riguardo in primis della loro età al momento del compimento del reato e in modo da consentire la loro reintegrazione attraverso la previsione di misure e sistemi appositi.

Per quanto riguarda la Corte Penale Internazionale, lo Statuto stabilisce esplicitamente al proprio Articolo 26 che la Corte non ha giurisdizione su chi al momento della commissione del crimine aveva un'età inferiore ai 18 anni, anche se non sia più un bambino al momento del procedimento davanti la Corte.

⁵⁹ Happold, *The Age of Criminal Responsibility for International Crimes under International Law, Arts and Popovski International Criminal Accountability and the Rights of Children*, 2005; pag. 74.

⁶⁰ Magne Frostad, *Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment*, pag. 85

Nel conflitto siriano in cui, come si è visto, si fa un ampio uso di bambini soldato da parte dei gruppi armati. Bambini che nella maggior parte dei casi hanno un'età superiore ai 10 anni e che pertanto secondo l'attuale sistema penale siriano, qualora catturati dalle forze governative, potranno essere penalmente perseguibili per i crimini commessi durante le ostilità.

COCLUSIONI

Negli ultimi anni si è registrato un inasprimento del conflitto siriano che ha iniziato a preoccupare sempre di più la comunità internazionale, soprattutto per l'espansione e il rafforzamento dello Stato Islamico che ha iniziato a mettere in atto frequenti attentati terroristici in diverse parti del mondo attraverso delle cellule radicalizzate stabilite nel territorio degli Stati vittime di tali azioni.

A conseguenza di tale situazione, un numero sempre maggiore di Stati hanno iniziato ad intervenire in modo diretto nel conflitto attraverso bombardamenti aerei contro l'ISIS, ma continuando dall'altra parte a fornire sostegno in modo indiretto, attraverso la fornitura di armi e finanziamenti, sia ai diversi gruppi ribelli presenti in funzione anti Assad, sia, la Russia, al governo siriano. A tale riguardo, tuttavia, i Principi di Parigi dispongono in modo non vincolante che gli Stati dovrebbero cercare di limitare di fornire armi o altro tipo di supporto alle parti di un conflitto armato che reclutano e fanno uso di bambini soldato.

Benché mero strumento di soft law, la violazione di tali Principi mette in cattiva luce lo Stato violatore agli occhi della comunità internazionale la quale, a seguito della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2178, potrebbe comunque tenere conto delle eventuali responsabilità di uno Stato nel non aver impedito il radicalizzarsi di individui residenti nel proprio territorio e divenuti poi foreign fighters, soprattutto qualora fossero dei bambini, fenomeno questo drammaticamente in espansione.

Quanto alla possibilità di un intervento diretto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite mettendo in campo misure e azioni ex Capitolo VII per porre fine al reclutamento e all'uso di bambini soldato nel conflitto siriano e sanzionare i responsabili, ciò sarebbe possibile qualora tale pratica fosse ritenuta una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Infatti siamo di fronte ad una grave violazione dei diritti umani, con un alto disvalore riconosciuto da tutta la comunità internazionale, in quanto il relativo divieto è ora divenuto una norma consuetudinaria, nonché, attraverso lo Statuto di Roma, anche un crimine di guerra.

In questo modo la comunità internazionale potrebbe ad esempio intervenire, applicando sanzioni disposte dal Consiglio di Sicurezza, contro le parti che reclutano e fanno uso di bambini soldato nelle more del conflitto o che ne sono comunque responsabili. Tra queste figurano anche le forze governative in quanto responsabili per l'arruolamento e uso di minori da parte di gruppi armati alleati. Ad ogni modo c'è da dire che a causa del veto russo-cinese un intervento del CS ex cap. VII resterebbe comunque improbabile.

Il Consiglio di Sicurezza ha comunque istituito delle commissioni d'inchiesta e di monitoraggio che annualmente stipulano dei reports, tra i quali acquista ampia importanza quello sulla situazione dei bambini nel conflitto armato siriano. Tali reports, oltre a denunciare alla comunità internazionale il reclutamento e l'uso dei bambini soldato nel conflitto siriano, portano alla luce tutte le relative violazioni, fornendo così un contributo essenziale per perseguire, al termine del conflitto, i responsabili da tale infausto crimine.

Per quanto riguarda la responsabilità individuale di chi recluta e fa uso di bambini soldato nel conflitto siriano, è stato già ampiamente illustrato come la Corte Penale Internazionale non abbia alcuna giurisdizione a riguardo in quanto la Siria non è parte dello Statuto. A maggior ragione la Corte non potrà perseguire i bambini soldato per le azioni commesse nel conflitto in atto in quanto non ha giurisdizione sugli individui con età inferiore a 18 anni.

Non resta quindi che vedere quali saranno gli sviluppi del conflitto e se questo porterà o no ad un cambio di regime, nonché se al termine verrà istituito un Tribunale ad hoc per giudicare sui crimini commessi durante il conflitto, tenendo conto ulteriormente il diritto e i crimini internazionali che questo tribunale eventualmente deciderà di applicare. Altrimenti l'unica soluzione plausibile per far potenzialmente valere la responsabilità penale internazionale di chi ha arruolato e usato bambini soldato rimane la giurisdizione universale, laddove possibile, con tutte le incertezze che questa comporta.

RIFERIMENTI

Antonio Santucci, I bambini soldato, Istituto di ricerche internazionali Archivio Disarmo, n 5, 2015

Benedetta Berti, Axel Bea Osete, “Generation War”: Syria’s Children Caught between Internal Conflict and the Rise of the Islamic State, Strategic Assessment, Volume 18, No. 3, Ottobre 2015.

C. A. Waschefort, International Law and Child Soldiers, 2014.

Cecile Aptel, Children and Accountability for International Crimes: The Contribution of International Criminal Courts, 2010

Child Soldiers International, Louder than words: an agenda for action to end state use of child soldiers, 2012.

“Children and armed conflict”, Report del Segretario Generale del Consiglio di Sicurezza A/69/926–S/2015/409, del 5 Giugno 2015.

Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 10 (2007)

Convention on the Rights of the Child, New York, 20 novembre 1989

Cristina Gervasoni, Lo sfruttamento militare dell’infanzia, Deportate Esuli Profughe , Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, n. 9, 2008

Happold, The Age of Criminal Responsibility for International Crimes under International Law, Arts and Popovski International Criminal Accountability and the Rights of Children; 2005

Ilona Topa, Prohibition of child soldiering – international legislation and prosecution of perpetrators, Hanse Law Review (HanseLR), Vol. 3 No. 1, 2007.

Kate Brannen, Children of the Caliphate, Foreign Policy, 24 ottobre 2014,

Leila Zerrougi, Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, Dichiarazione del 12 marzo 2014.

Magne Frostad, Child Soldiers: Recruitment, Use and Punishment, International Family Law, Policy and Practice, Vol. 1.1, 2013

Maurizio Molinari, Il califfato del terrore: perché lo Stato Islamico minaccia l’Occidente, Trebaseleghe (PD), 2016.

“Maybe We Live and Maybe We Die: Recruitment and Use of Children by Armed Groups in Syria,” Human Rights Watch, 22 Giugno 2014.

Mia Bloom, Cubs of the Caliphate: The Children of ISIS, Foreign Affairs, 21 luglio 2015.

Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict, 25 Maggio 2000

Prosecutor v. Thomas Lubanga Dylo case, ICC- 01/04-01/06-2842, Sentenza del 14 marzo 2012

Prosecutor v. Charles Taylor, SCSL-03-01, Sentenza del 18 maggio 2012,

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), 8 Giugno 1977.

Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II), 8 Giugno 1977.

Report del Segretariato Generale del Consiglio di Sicurezza su “Children and armed conflict in the Syrian Arab Republic”, S/2014/31, 27 gennaio 2014

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2225 del 18 giugno 2015

Rome Statute of the International Criminal Court, 17 Luglio 1998

The Paris Principles: Principles and guidelines on children associated with armed forces or armed groups, February 2007

UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2 (2000) Elements of Crimes, Element (3) of Article 8 (2)(b)(xxvi) ICC Statute.